

Pubblicato il 24/05/2021

N. 00292/2021 REG.PROV.COLL.

N. 00418/2020 REG.RIC.



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 418 del 2020, proposto da Alberico Ambrosini, rappresentato e difeso dagli avvocati Giulio Cerceo e Stefano Corsi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Abruzzo, in persona del Presidente in carica, rappresentato e difeso dagli avvocati Stefania Valeri e Alessia Frattale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

nei confronti

Emiliana Di Sabato, non costituita in giudizio;

per l'annullamento,

previa sospensiva,

- della determinazione n. 63/AAOGRU del 2 ottobre 2020 a firma del Dirigente p.t. della Direzione Attività Amministrativa, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, inviata con nota prot. n. 9541 del 5 ottobre 2020 e, nuovamente, con ulteriore nota prot. n. 9673 del 07.10.2020, entrambe di comunicazione dell'esclusione, nella parte in cui ha disposto l'esclusione del dott. Alberico Ambrosini dal concorso pubblico per esami, per la copertura di n. 3 posti a tempo pieno e indeterminato qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale dell'Abruzzo, con sede in L'Aquila, indetto, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, con Determinazione Dirigenziale n. 42/AAOGRU del 16 luglio 2020, che ha approvato anche il relativo bando;

- della nota prot. n. 9897 del 16 ottobre 2020 a firma del Dirigente p.t. della Direzione Attività Amministrativa, Servizio Organizzazione e Gestione Risorse Umane, del Consiglio Regionale dell'Abruzzo, con la quale, riscontrando la richiesta di riesame in autotutela inoltrata via pec dal dott. Alberico Ambrosini il 13 ottobre 2020, con acquisizione al protocollo n. 9808 del 14 ottobre 2020, è stata confermata l'esclusione dal concorso pubblico disposta con la Determinazione Dirigenziale n. 63/AAOGRU del 2 ottobre 2020;

- di ogni altro atto presupposto, prodromico, consequenziale e/o, comunque, connesso, anche laddove non conosciuto.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della Regione Abruzzo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore la dott.ssa Maria Colagrande nell'udienza pubblica del giorno 5 maggio 2021 in collegamento simultaneo da remoto;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il ricorrente, dipendente dell'area D della Regione Abruzzo presso il Consiglio Regionale, ha presentato domanda di partecipazione alla selezione pubblica indetta dalla Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 35 d.lgs. n. 165/2001, con determinazione dirigenziale n. 42/AAOGRU del 16 luglio 2020 per il conferimento di tre posti, a tempo pieno e indeterminato, della qualifica dirigenziale presso il Consiglio Regionale dell'Abruzzo.

Con il ricorso in decisione ha impugnato la determinazione n. 63/AAOGRU del 2 ottobre 2020 e la successiva nota prot. n. 9897 del 16 ottobre 2020, che ne ha confermato il contenuto in autotutela, con la quale è stato escluso dal concorso perché non ha maturato l'anzianità di servizio richiesta dal bando quale titolo d'accesso, pari a cinque anni alle dipendenze di una pubblica amministrazione in posizione funzionale, per l'accesso alla quale è richiesto il possesso de diploma di laurea (posizione giuridica D) del vigente ordinamento del personale del comparto, ovvero in posizioni giuridiche equiparate alla suddetta posizione

Con un unico articolato motivo il ricorrente contesta l'illegittimità dell'esclusione perché la Regione:

- non avrebbe considerato che il servizio svolto nella categoria D presso il Comune di Picciano (dal 24 settembre 2007 al 30 ottobre 2009), ai sensi dell'art. 1, comma 557, della l. n. 311/2004, ritenuto non valutabile per il periodo che si sovrappone al servizio svolto presso il Comune di Montesilvano (dal 4 settembre 2007 al 7 ottobre 2009), è invece da questo distinto e ulteriore, anche perché afferente a posizione e competenze diverse;

- avrebbe considerato l'anzianità complessiva maturata dal ricorrente nella posizione giuridica D inferiore al minimo richiesto di cinque anni, evidentemente ritenendo non utile, a tal fine, il servizio reso a tempo determinato, ponendosi però in contrasto con la giurisprudenza nazionale e della Corte d Giustizia UE;

- avrebbe escluso il requisito, ai sensi del bando e dell'art. 28 del d.lgs. n. 165/2001, perché l'incarico di dirigente svolto dal dott. Ambrosini presso il Comune di Montesilvano, ai sensi dell'art. 110, comma 1, T.U.E.L. dall'8.10.2009 al 15.1.2011, avrebbe durata inferiore a cinque anni, mostrando di ritenere non cumulabili servizi eterogenei, svolti cioè in posizione dirigenziale e servizi svolti nell'area D, sebbene né il bando, né la disposizione richiamata lo prevedano.

Resiste la Regione Abruzzo.

All'udienza del 5 maggio 2021 il ricorso è passato in decisione.

Il ricorso è infondato.

Basta infatti considerare che ai fini del calcolo dell'anzianità di servizio non possono essere cumulate prestazioni lavorative svolte nello stesso periodo perché ciò comporterebbe una duplicazione artificiosa dello stesso frazione temporale ai fini della valutazione del requisito di accesso.

L'anzianità di servizio infatti è correlata alla durata dell'applicazione del lavoratore a determinate mansioni e, se considerata come requisito di accesso a determinati profili, costituisce la misura dell'esperienza a tal fine richiesta.

Essa pertanto non può che essere valutata sotto il profilo quantitativo.

In tal senso si è espressa la sezione IV del Consiglio di Stato con sentenza, 15/12/2008, n. 6190:

“Ai fini dell'ammissione al concorso pubblico a posti di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi non è autonomamente valutabile come anzianità di servizio il periodo di iscrizione all'elenco speciale dell'albo degli avvocati coincidente con l'attività contemporaneamente svolta di funzionario amministrativo, essendo inammissibile che lo stesso periodo lavorativo sia soggetto ad una duplice valutazione con duplicazione anche dei relativi punteggi”

Ne consegue che i periodi di servizio svolti dal ricorrente presso il Comune di Picciano dal 24 settembre 2007 al 30 ottobre 2009 e presso il Comune di Montesilvano dal 4 settembre 2007 al 7 ottobre 2009, coincidenti temporalmente quasi per intero, non possono essere cumulati, ma devono essere calcolati come un unico servizio della maggior durata risultante dalla sovrapposizione di entrambi.

Così ridimensionata la durata dell'anzianità di servizio del ricorrente, pur volendo considerare valutabili e cumulabili gli altri periodi, ancorché svolti in qualifiche differenti, è pari a 1.626 giorni e non raggiunge il limite minimo di cinque anni, pari a 1.825 giorni, necessario per l'ammissione alla selezione.

La peculiarità della questione giustifica la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 5 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati:

Umberto Realfonzo, Presidente

Mario Gabriele Perpetuini, Primo Referendario

Maria Colagrande, Primo Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Maria Colagrande

IL PRESIDENTE

Umberto Realfonzo

IL SEGRETARIO